

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni⁽¹⁾;

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento sopra citato dispone che, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, da un lato possono essere concesse deroghe all'obbligo di presentare una prova dell'origine per i prodotti non sottoposti a misure specifiche di politica commerciale comunitaria e, dall'altro, che le disposizioni recanti deroghe all'obbligo di presentare un certificato d'origine devono menzionare se per i prodotti in questione occorre presentare una dichiarazione d'origine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione⁽²⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Occorre ora aggiornare tale elenco inserendovi nuove categorie di prodotti tessili.
- (3) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2579/98 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento.

- (4) Per adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza dell'accordo OMC sui tessili e l'abbigliamento, e in particolare per rispettare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera c), di detto accordo, secondo cui «il primo giorno del 121° mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo», è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 2005.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento non è soggetta alla presentazione di alcuna prova dell'origine.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2579/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 27.